

R A P P O R T O

della Commissione della Gestione sul messaggio 3 gennaio 1962, concernente l'approvazione dei progetti ed il sussidiamento della costruzione di 13 acquedotti agricoli (Manno, Lugaggia, Vaglio, Pazzallo, Preonzo, Gordola, Lumino, Biasca, Torre, Carmena-Riscera, Melera, Someo, Vogorno).

(del 12 aprile 1962)

Sono note al Gran Consiglio le lunghe e difficili trattative intercorse con la Confederazione a proposito del sussidiamento degli acquedotti agricoli, i quali beneficiavano anche di sussidi speciali a dipendenza delle nostre rivendicazioni nel particolare settore delle migliorie fondiari. Con una decisione improvvisa la Confederazione, nel 1959, toglieva dal quadro del sussidiamento ben 13 acquedotti, fatti poi oggetto di alcune interpellanze, mentre già erano in corso i lavori, a seguito di regolare approvazione da parte degli organi cantonali e federali competenti. L'energico intervento del Consiglio di Stato - negoziatori premurosi l'on. Consigliere di Stato Stefani e il direttore dell'Ufficio bonifiche - permetteva di far riconoscere il buon diritto al sussidiamento di 11 dei 13 acquedotti.

Il riesame di tutta la materia induceva l'Autorità federale a rivedere le sue decisioni in merito al sussidiamento degli acquedotti agricoli all'infuori del limite minimo di popolazione agricola del 40%, finalmente rendendosi conto dell'evoluzione dei tempi e del nascere di altre situazioni economiche anche per le zone di montagna. La conclusione a cui si è giunti suona nel senso che se la popolazione agricola raggiunge ed oltrepassa il 40%, il sussidio base è del 30%. Esso può essere ridotto sino al 20% o può essere aumentato fino al 50%, a dipendenza delle condizioni finanziarie del Comune e delle difficoltà di costruzione o del costo dell'impianto. Potranno beneficiare del sussidio anche i comuni con una popolazione agricola inferiore al 40%, ma non inferiore al 20%.

Il messaggio sottoposto al nostro esame si occupa della presentazione di ben 13 nuovi progetti, con un preventivo di opere sussidiabili di fr. 1'577'000.- e con un carico di sussidio cantonale di fr. 558'470.- Otto comuni beneficavano solo del sussidio cantonale e cinque di quello cantonale e federale. Gli elenchi e le tabelle interessanti questa azione sono inserite nel messaggio e ad esse ci riferiamo.

Anche il Cantone, dopo le decisioni delle autorità federali, ha dovuto rivedere la sua base di sussidiamento e su proposta del Dipartimento dell'economia pubblica ha stabilito una percentuale media che tiene calcolo della percentuale di popolazione agricola, indipendentemente dalla situazione geografica dei comuni e della ^{loro/}situazione finanziaria. Le scale del sussidiamento sono contenute in due specchietti del messaggio e possono definirsi ben equilibrate tenendo esse calcolo degli elementi base che reggono l'economia dei comuni a regime agricolo o misto. Gli acquedotti che servono zone tipicamente industriali e urbane sono esclusi dal sussidiamento. La percentuale media del sussidio viene aumentata del 10% per gli acquedotti che non beneficiano del sussidio federale, perchè non situati in zona di montagna, condizione sine qua non dell'intervento federale.

In sede commissionale la discussione maggiore s'è fatta attorno alle modalità di sussidiamento degli impianti a carattere misto. Quali sono le norme che determinano le caratteristiche di un acquedotto agricolo ? Fino dove un acquedotto può essere considerato agricolo ? E per quale percentuale il suo preventivo va considerato di conseguenza agricolo ? Si ammette la difficoltà di ripartizione fra spesa di carattere agricolo e spesa di altro genere (industriale e turistico), nè sembra determinante, per la concessione del sussidio, il fatto che un acquedotto pur essendo imposto da ragioni agricole non debba servire anche ad alimentare zone industriali o turistiche. Queste perplessità, che la pratica potrà forse figare in proseguito di tempo, ha indotto la Commissione a riesaminare la posizione degli acquedotti comunali di Manno e di Biasca, i cui preventivi di spesa sussidiabili venivano parzialmente ridotti, perchè giudicati dall'Ufficio cantonale delle bonifiche - al quale è riservata questa competenza - solo in parte agricoli.

Qualora il sussidio della Confederazione per un comune della zona di montagna non dovesse raggiungere il 10% della spesa preventivata, a evitare disparità di trattamento, il Consiglio di Stato è invitato a congruare il sussidio federale fino alla concorrenza di questa percentuale, prevista come sussidio cantonale per tutti i comuni esclusi dalla zona di montagna.

Al Comune di Manno, tenuto calcolo che la zona del piano è in gran parte ancora sfruttata agricolmente, si riconosceva la spesa sussidiabile per un importo di fr. 80'000.- invece che fr. 60'000.- aumentando quindi il sussidio massimo a fr. 30'400.- Al Comune di Biasca, riconoscendo una compartecipazione alla spesa di ricerca e di captazione dell'acqua anche per la parte agricola

dell'acquedotto, si aumentava l'importo della spesa sussidiabile, da franchi 200'000.- a fr. 250'000.-, con un sussidio massimo di fr. 62'500.-.

La proposta veniva formulata dagli organi dipartimentali interessati e la Commissione l'accoglieva a conforto delle sue tesi e dell'esame delle situazioni reali dei due comuni interessati.

A conclusione, la Commissione prende atto con piacere della nuova situazione che inquadra federalmente e cantonalmente il sussidiamento degli acquedotti agricoli e invita il Gran Consiglio, ad approvare, con le modifiche suaccennate riferentesi agli acquedotti di Manno e Biasca, i decreti legislativi proposti alla sua attenzione con il messaggio n. 1025 del 3 gennaio 1962.

Per la Commissione della Gestione:

Bottani, relatore

Agustoni- Boffa- Borella A.- Caroni- Coppi-
Generali- Jolli- Olgiati- Pelli- Rossi-Bert.
Verda- Visani- Wyler.